



RISANAMENTO

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE E DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI RISANAMENTO S.P.A. E GLI
STRUMENTI FINANZIARI DA ESSA EMESI
E PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO**

1. PREMESSA

La presente "Procedura" (di seguito "**Procedura**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. nella riunione del 30 marzo 2007, è stata rivista nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2009 e successivamente nella seduta del 16 giugno 2016 ed è redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

2. OBIETTIVO

La presente Procedura definisce le modalità e i termini:

- (i) della gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni di natura privilegiata, con l'obiettivo di preservare la segretezza di tali informazioni assicurando al contempo che l'informativa al mercato avvenga secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico;
- (ii) della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte di Risanamento S.p.A. (di seguito, l'"**Emittente**" o anche "**Risanamento**"), relative all'Emittente stessa, alle sue controllate e agli strumenti finanziari emessi da Risanamento;
- (iii) di comunicazione delle informazioni che le società controllate forniscono all'Emittente ai fini dell'adempimento delle disposizioni sulle materie oggetto della Procedura.

La Procedura è collegata alla "Procedura interna relativa alla tenuta e aggiornamento degli Elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Risanamento", nonché al "Codice *Internal Dealing*" di Risanamento.

L'obiettivo è quello di evitare che il trattamento delle informazioni rilevanti o *price sensitive* possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata e comunque possa essere tale da provocare asimmetrie informative tra gli operatori del mercato.

3. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3.1 Società interessate

La Procedura, oggetto dell'analisi, è valida per Risanamento e per tutte le società controllate del Gruppo Risanamento, individuate in base ai criteri indicati dall'art. 93 TUF.

3.2 Informazioni da fornire al mercato.

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli Emittenti di comunicare all'Autorità di Vigilanza (Consob), all'organo di gestione dei mercati regolamentati in cui gli strumenti finanziari da essi emessi sono quotati (Borsa Italiana S.p.A.) e al pubblico le informazioni privilegiate inerenti agli strumenti finanziari, dell'Emittente, perché la conoscenza e l'apprezzamento di dette informazioni può incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari emessi da Risanamento (gli "**Strumenti Finanziari**"), quindi sul relativo livello della loro domanda e offerta.

Gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando il pubblico è informato, senza indugio, quanto prima possibile, del verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati.

3.3 Destinatari

Destinatari della presente Procedura sono i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società ed i dipendenti della Società e delle società del gruppo (congiuntamente definiti "Destinatari")

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

4.1 Riferimenti normativi

Reg. 596/2014	Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 - relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
Direttiva 2014/57/UE	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
Reg. di esecuzione 2016/347	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
TUF	Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni).
RE	Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).
RBI	Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.
IRBI	Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. Guida per l'Informazione al mercato.
CE	Codice Etico.
MOG. 231/2001	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8/6/2001 n. 231.

4.2 Definizioni

Comunicato stampa: nell'ambito del presente documento, con tale definizione si intende il comunicato predisposto ai sensi degli artt. 17, Reg. 596/2014, 114, TUF e 66, RE diffuso utilizzando il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate cui la Società aderisce.

Dirigente Preposto: con tale definizione si intende il soggetto nominato dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari secondo quanto previsto dal D. Lgs. 262/05.

Direzioni: nel presente documento, con tale definizione, si intendono i Dirigenti delle Aree di Risanamento e delle Società Controllate

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (di seguito "Elenco"): con tale definizione si intende l'Elenco delle persone con accesso a informazioni di natura privilegiata tenuto ai sensi dell'art 18, Regolamento (UE) N. 596/2014, dell'art. 115-*bis*, TUF e correlate regolamentazioni Consob; esso reca l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte in nome o per conto di Risanamento SpA e/o delle società del Gruppo, hanno accesso a tali informazioni. Per le modalità di gestione di tale Elenco si rimanda a quanto descritto nella "Procedura per la tenuta e aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate".

Società Controllate (o in breve **Controllate**): nel presente documento, con tale definizione, si intendono le società controllate individuate in base ai criteri indicati dall'art. 93 TUF.

5. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA - CARATTERISTICHE DELL'INFORMAZIONE

L'individuazione degli eventi, dei complessi di circostanze e dei dati che, incidendo direttamente o indirettamente sull'attività di Risanamento, sulla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale o sul suo assetto partecipativo, possono avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati e che pertanto sono considerati "informazioni privilegiate", è affidata alla sensibilità del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato e/o del Consiglio di Amministrazione che agiscono sulla base di principi di correttezza e buona fede.

Per **Informazione Riservata** si intende qualunque notizia di natura confidenziale inerente l'Emittente o il Gruppo che, se divulgata in maniera non autorizzata o involontaria, potrebbe causare danni all'Emittente o al Gruppo. Le informazioni riservate costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale e, in quanto tali, devono essere oggetto di adeguata tutela.

Per **Informazione Privilegiata** si intende qualunque informazione che, nell'ambito delle informazioni riservate, acquisisce particolare rilievo in quanto sottoposta a specifiche disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano il trattamento e, in particolare, le modalità di divulgazione all'esterno.

In particolare, si distingue tra:

- **"informazione privilegiata"**: ai sensi dell'art. 7, Reg. 596/2014 e dell'art. 181, comma 1, TUF è tale "ogni informazione dal **carattere preciso**: a) che non sia stata resa pubblica, b) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, c) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati" (carattere di **materialità**). La legge disciplina termini e modalità attraverso cui un'informazione, nel momento in cui diviene privilegiata, deve essere comunicata al mercato.

Un'informazione assume **carattere preciso**

- a) se si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che venga ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; allo scopo di evitare fenomeni di asimmetria informativa, si applica, nel processo valutativo, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in modo da annullare il lasso di tempo in cui gli insider che dispongono di una notizia privilegiata non ancora resa pubblica possano trarne vantaggio in via esclusiva prima che essa venga diffusa in attesa della formalizzazione dell'atto cui si riferisce;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'informazione sui prezzi degli strumenti finanziari. L'istante in cui si manifesta il carattere di precisione dell'informazione è definito anche "momento rilevante". Secondo la definizione di legge, esso è da considerarsi manifestato anche in presenza di un complesso di circostanze o di un evento sottostante non ancora definitivamente perfezionato sul piano giuridico (che ne determina

l'efficacia), ma che assume, tuttavia, ragionevole certezza di verificarsi o si sia nella sostanza già verificato.

Un'informazione si dice “materiale” quando, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari. Il carattere materiale dell'informazione è definito se l'operazione/evento cui si riferisce è suscettibile di avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria (anche a livello consolidato). Tale si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. La sensibilità dei prezzi all'informazione deve essere valutata ex ante, in modo prospettico.

Per **informazione potenzialmente privilegiata** si intende un'informazione riservata “*in itinere*”, ovvero che può divenire privilegiata ai sensi dell'art. 7, Reg. 596/2014 e dell'art. 181, comma 1, TUF, comunque ritenuta materiale, ma per la quale non si è ancora verificato il requisito di precisione indicato dalla legge che ne rende obbligatoria la divulgazione al mercato. L'informazione potenzialmente privilegiata è soggetta a stringenti obblighi di riservatezza.

Per “**processo prolungato di circostanze ed eventi e tappe intermedie**” si deve ritenere che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una **tappa intermedia in un processo prolungato** è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati riguardo alle informazioni privilegiate.

In base a quanto sopra, costituiscono informazione privilegiata:

- (i) eventi e complessi di circostanze che consentono di presupporre non solo che l'evento sia avvenuto ma anche che sussista la ragionevole previsione e aspettativa che esso possa accadere;
- (ii) situazioni certe ovvero che in base a una valutazione preventiva possano ritenersi ragionevolmente verificabili; non sono privilegiate le informazioni relative ad accadimenti futuri e incerti e a valutazioni basate su convinzioni soggettive o su elaborazioni teoriche;
- (iii) modifiche significative alle informazioni privilegiate già rese note al mercato;
- (iv) eventi e circostanze non ancora di pubblico dominio, ovvero non ancora resi noti al pubblico, dotati di “*price sensibility*”, ovvero della capacità di condizionare le scelte di investimento di un investitore ragionevole;
- (v) eventi o circostanze riguardanti, “direttamente o indirettamente”, gli Strumenti Finanziari, l'Emittente, i soggetti che li controllano e quelli controllati dall'Emittente. Sono dunque da considerare informazioni privilegiate, oltre alle “*corporate information*” relative alla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente e alle vicende organizzative interne, anche eventuali conseguenze di eventi esterni, quali l'emanazione di provvedimenti amministrativi a favore o a scapito dell'Emittente o di una sua controllata o di nuove disposizioni che possano incidere sulla negoziazione degli Strumenti Finanziari.

6. GESTIONE E CONSERVAZIONE INTERNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Le Informazioni Riservate, potenzialmente privilegiate e privilegiate devono avere un accesso ristretto e controllato in virtù della loro natura.

Fatte salve le cautele suggerite dall'esperienza e dalla prudenza, richieste al fine di contenere entro i limiti ragionevoli il rischio di divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, la circolazione delle informazioni di natura privilegiata deve avvenire solo fra coloro che ne abbiano effettiva necessità per l'espletamento delle funzioni assegnate. I soggetti interni ovvero i terzi destinatari di tali informazioni devono essere informati della natura e della rilevanza delle informazioni comunicate.

Tali misure, per la gestione della documentazione cartacea ed elettronica, dovranno essere applicate anche per le informazioni privilegiate per le quali sia stato richiesto, nelle forme dovute, il ritardo della comunicazione, fino al momento della divulgazione al mercato.

L'utente di documenti cartacei contenenti informazioni di natura privilegiata, con particolare riguardo a quelle oggetto di ritardi di comunicazione, deve utilizzare la miglior diligenza nella custodia e nella gestione degli stessi. In particolare, la documentazione cartacea deve essere archiviata e conservata in luogo sicuro e non facilmente accessibile a terzi. I documenti su file elettronici (sia prodotti, sia ricevuti) devono essere archiviati e conservati, a cura della persona che li produce o li riceve, in una cartella di rete ad accesso limitato.

Sui documenti di natura riservata e privilegiata, deve essere apposta la dicitura "confidenziale" prima della loro circolazione all'interno del Gruppo o verso terzi, al fine di rendere riconoscibile la natura delle informazioni in essi contenute.

Deve essere cura di ciascun destinatario non lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro.

Il personale aziendale non può portare al di fuori dell'ufficio documentazione "confidenziale", salvo sussistano motivate esigenze.

In caso di distribuzione di documenti "confidenziali", deve essere tenuta traccia dei destinatari (dipendenti, collaboratori, terzi o organi sociali) ai quali tale documentazione è stata inoltrata, privilegiando sistemi di consegna sicuri e affidabili e ottenendo, ove possibile, conferma di ricezione del documento.

È fatto divieto, a soggetti diversi da coloro i quali hanno originato il documento, fare copia e distribuire il documento stesso, se non previa espressa comunicazione al soggetto che ha emesso il documento.

In caso di ricevimento (via posta o fax) di documenti "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente o per il tramite di una persona autorizzata del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi. In particolare, con riferimento ai fax, gli stessi non devono essere lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione.

Per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili.

In caso di conservazione di file sui dischi fissi dei personal computer, l'utente deve assicurarsi che la propria password rimanga segreta e che il proprio computer sia protetto attraverso il blocco dello stesso, nei momenti in cui si allontana dalla propria postazione.

I supporti magnetici contenenti informazioni di natura privilegiata devono essere riposti e conservati in luogo sicuro (si rinvia alle regole definite per la conservazione della documentazione cartacea riservata). Occorre aver cura che le stampe dei file elettronici non rimangano incustodite presso le stampanti.

7. DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

7.1 Requisiti del comunicato stampa

La comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate deve possedere i requisiti di chiarezza, omogeneità, simmetria informativa, coerenza e tempestività.

7.1.1. Chiarezza

L'informazione privilegiata è diffusa mediante comunicato stampa che contiene gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicati precedenti.

L'informativa contiene gli elementi necessari per garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'informazione privilegiata stessa.

L'Emittente è inoltre tenuto a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note.

In presenza di informazioni privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato è strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le informazioni privilegiate precedentemente diffuse.

La diffusione delle informazioni privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di marketing, al fine di assicurare al pubblico il pieno discernimento tra le informazioni inerenti la valutazione dell'Emittente e degli Strumenti Finanziari e quelle inerenti i suoi prodotti e servizi.

7.1.2. Simmetria informativa

La comunicazione al pubblico è eseguita in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori, nel rispetto del principio della simmetria informativa e del divieto di informazione selettiva (v. art. 114, comma 4, TUF).

Non sussiste obbligo del rispetto dell'informativa selettiva se l'informativa privilegiata è resa a soggetti terzi che per pattuizioni contrattuali o disposizioni di legge siano tenuti all'obbligo della riservatezza quali: consulenti, relativamente alle materie oggetto di consulenza, autorità pubbliche di vigilanza di settore, banche, agenzie di rating.

Se in presenza di notizie non diffuse dall'Emittente concernenti la sua situazione patrimoniale, economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ad esso relative ovvero l'andamento dei suoi affari (così detti "rumours"), il prezzo degli Strumenti Finanziari varia in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, l'Emittente o il suo controllante, ove interessato dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio un comunicato con il quale informano il mercato sulla veridicità delle notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

7.1.3 Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa sono coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate. Il comunicato contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, in particolare in presenza di ogni rilevante successivo scostamento rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi sull'andamento della gestione diffusi in precedenza.

Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti sono individuati nella Sezione IA.2.17 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati della Borsa Italiana.

7.2 Tempistica dell'informativa e contenuti

Gli Emittenti informano senza indugio quanto prima possibile il pubblico, mediante comunicato stampa, l'informazione privilegiata.

E' oggetto di informativa ogni rilevante scostamento dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi già diffusi.

L'informativa al mercato è diffusa senza indugio in connessione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlati.

In particolare i comunicati stampa sono diffusi:

(i) nel giorno della riunione del Consiglio di amministrazione relativamente alle delibere sulle operazioni *price sensitive*, sulle eventuali situazioni finanziarie aggiuntive, sulle situazioni semestrali e sui preconsuntivi, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate. Qualora la riunione si tenesse nel pomeriggio, al fine di assicurare la massima diffusione dell'informativa, il comunicato può essere diffuso il giorno seguente, a mercati di quotazione chiusi;

(ii) nel giorno dell'assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;

(iii) nel giorno di stipula degli accordi e delle transazioni con terzi e con società del Gruppo Risanamento. È possibile far riferimento alla sottoscrizione del preliminare d'intesa quando possiede una connotazione di sostanziale definitività e la sua efficacia è subordinata solo al compimento di adempimenti specifici o concordati tra le parti (conclusione di *due diligence*, approvazione dell'operazione da parte delle Autorità competenti, etc.), del cui esito sarà data comunicazione;

(iv) nel giorno in cui, secondo principi di correttezza e buona fede, sia ragionevole prevedere che si verificherà l'esecuzione dell'operazione *price sensitive*, pur non essendo stata assunta in una decisione formale;

(v) nel giorno in cui si tengono incontri tra l'Emittente e giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza al mercato;

(vi) nel giorno in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo delle azioni Risanamento in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti al Gruppo Risanamento informazioni, non rese pubbliche in precedenza da Risanamento, sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione;

(vii) simultaneamente al momento in cui gli Emittenti e i soggetti che li controllano o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività informazioni privilegiate ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale ovvero senza indugio se la divulgazione non è avvenuta in maniera intenzionale;

(viii) nel giorno in cui durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti al Gruppo Risanamento notizie non di pubblico dominio qualificabili quali informazioni privilegiate.

In ogni caso l'obbligo di informazione insorge nel caso l'informazione privilegiata si formi e assuma rilevanza "ai fini *insider*".

7.3 Accertamento della natura privilegiata e redazione del comunicato stampa

In seguito dell'accertamento, da parte della Presidenza e/o dell'Amministratore Delegato e/o del Consiglio di Amministrazione, anche per le operazioni poste in essere eventualmente da società controllate, della natura privilegiata di un'informazione e della decisione di divulgarla al mercato, la Direzione Generale, di concerto con le Direzioni di volta in volta coinvolte, e con l'ausilio del Presidente e /o dell'Amministratore Delegato

- redige, sulla base delle informazioni ricevute, la bozza di comunicato stampa;
- inoltra il comunicato al Presidente e/o all'amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione alla divulgazione;
- trasmette il comunicato alla Direzione Affari Societari che ne cura la diffusione, in conformità con la normativa di riferimento.

Successivamente la Direzione Affari Societari cura l'inserimento dei comunicati nel sito web (entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua trasmissione a divulgazione) dove rimarranno disponibili per almeno 5 anni dalla data di pubblicazione e trasmette al consulente esterno che cura i rapporti con la stampa, il

comunicato stampa affinché ne curi la diffusione.

La Direzione Generale, le direzioni, ognuna per la propria competenza, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato sono responsabili della correttezza e completezza dei dati forniti.

Qualora la bozza di comunicato stampa contenga riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo, tali dati dovranno essere preliminarmente verificati dal Dirigente Preposto e dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo. Il Dirigente Preposto firma l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 2, TUF, che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni previste per legge, contenenti informazioni di carattere finanziario di periodo.

7.4 Ritardo e opposizione alla diffusione di notizie

Ai sensi dell'art. 17, c. 4, Reg. 596/2014, qualora si sia verificato un complesso di circostanze o un evento rilevanti, al fine di non pregiudicare gli interessi dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono ritardare la diffusione di informazioni privilegiate, "sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza".

Dovrà, comunque, essere assicurata la riservatezza delle informazioni per le quali è avanzata la richiesta di ritardarne la diffusione, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'Emittente, attraverso la procedura relativa alla "tenuta e aggiornamento dell'Elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Risanamento";
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, attraverso la procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento dell'Elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Risanamento";
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

Premesso che l'Emittente deve limitare a casi eccezionali il ricorso alla facoltà di ritardare la comunicazione al mercato, ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

- "le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente";
- "le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico".

Ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione della facoltà di ritardo devono essere oggetto di valutazione della Presidenza e/o dell'Amministratore Delegato e/o del Consiglio di Amministrazione anche per le operazioni

poste in essere eventualmente da società controllate, di concerto con le Direzioni Generali, al fine di limitarne l'impiego ai casi in cui ne siano dimostrabili i presupposti. Il ritardo matura a partire dal momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata della Presidenza e/o dell'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione anche per le operazioni poste in essere eventualmente da società controllate, di concerto con le Direzioni Generali, secondo quanto disciplinato dal precedente paragrafo.

Ulteriori circostanze rilevanti che potrebbero giustificare la ritardata comunicazione delle informazioni privilegiate, sono

- vincoli di riservatezza relativi ad una situazione di concorrenza (ad esempio, in cui un contratto è stato in fase di negoziazione, ma non era stato finalizzato e la divulgazione che i negoziati erano in corso metterebbe a repentaglio la conclusione del contratto o minacciano la perdita di una controparte);
- sviluppo di prodotti, brevetti, innovazioni in cui l'emittente ha bisogno di proteggere i propri diritti, a condizione che i fatti di rilievo che hanno un impatto sui principali sviluppi di prodotto (ad esempio i risultati di studi clinici nel caso di nuovi prodotti farmaceutici) devono essere comunicati il più rapidamente possibile;
- quando un emittente decide di vendere una partecipazione importante in un'altra emittente e la trattativa potrebbe fallire con divulgazione prematura;
- in caso di sviluppi imminenti che potrebbero essere compromessi dalla divulgazione prematura.

La notifica del ritardo deve essere trasmessa a Consob senza indugio dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, a cura della Direzione Affari Societari su indicazione del Presidente e/o Amministratore delegato, con indicazione delle motivazioni a fondamento della decisione e degli interessi della società che sarebbero pregiudicati da un'immediata comunicazione al pubblico, nonché dalla spiegazione delle modalità con le quali sono state soddisfatte le condizioni richieste per il ritardo.

Ogni soggetto in possesso di tali informazioni deve informare tempestivamente il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o del Consiglio di Amministrazione e/o alla Direzione Generale, nel caso di divulgazione delle stesse a terzi non tenuti, per legge, regolamento, statuto o contratto, all'obbligo di riservatezza.

7.5 Sondaggi di mercato

Ai sensi dell'art. 11, Reg. 596/2014, ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, etc), colui che effettua il sondaggio

- a) deve esaminare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate;
- b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
- c) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che
 - le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
 - informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
- e) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente;
- f) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;

- g) conserva informazioni circa l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.
- h) conserva le registrazioni relative al sondaggio per 5 anni.

La comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

8. ELENCHI DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1 Premessa

L'art. 18, Reg. 596/2014 prevede l'obbligo, a carico degli emittenti quotati, e delle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e regolarmente aggiornare gli elenchi delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (di seguito il "Elenco").

Negli Elenchi devono essere iscritte le persone che **in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro**, hanno accesso alle informazioni indicate all'art. 7, Reg. 596/2014 (Informazioni Privilegiate di cui all'art. 7, Reg. 596/2014 che riguardano direttamente emittenti quotati e le Società Controllate).

Negli Elenchi vengono altresì iscritte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e le Società Controllate.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, l'Emittente adotta un'apposita procedura "Procedura per la tenuta e aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" che disciplina le modalità di tenuta ed aggiornamento degli Elenchi (la Procedura).

8.2 Elenco di gruppo

Ai sensi del comma 2 dell'art. 18, Reg. 596/2014, l'emittente stesso e le persone che agiscono in loro nome o per loro conto possono delegare ad altri del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta dell'Elenco, purché le politiche interne relative alla circolazione ed al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

8.3 Individuazione dei soggetti da iscrivere nell'Elenco

E' compito dei soggetti responsabili della valutazione della rilevanza dell'informazione:

- a) individuare i soggetti interni alla Società che potranno avere accesso alle Informazioni potenzialmente privilegiate o Privilegiate, in ragione dell'attività lavorativa o delle funzioni svolte;
- b) individuare i soggetti esterni alla Società che potranno avere accesso alle predette informazioni;
- c) richiedere l'iscrizione nell'Elenco, secondo le modalità previste dal presente Documento, di tutti coloro che abbiano accesso alle Informazioni potenzialmente privilegiate o Privilegiate;

d) informare (ove ritenuto necessario od opportuno) i soggetti di cui sub c) dei nominativi degli altri soggetti iscritti nell'Elenco in relazione all'accesso alla medesima informazione;

e) gestire e archiviare tutta la documentazione.

8.4 Aggiornamento dell'Elenco

L'aggiornamento dell'Elenco deve essere disposto, in conformità alla Procedura, nei seguenti casi:

- cambio delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;
- iscrizione di nuovi soggetti;
- venir meno dell'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte dei soggetti iscritti (in modo "permanente" o "occasionale" nell'Elenco).

L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Rilevante o Privilegiata, ovvero qualora un'Informazione Rilevante non sia più idonea a divenire Informazione Privilegiata.

8.5 Preposto alla tenuta dell'Elenco

La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco avviene a cura della Direzione Affari Societari (di seguito il "Preposto"), che, in caso di assenza o impedimento, può formalmente delegare per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco un altro soggetto ("Sostituto del Preposto").

Il Preposto ha i seguenti compiti:

- assicurare il rispetto della normativa vigente e del presente Documento per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco;
- provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, aggiornamenti o chiusure) nell'Elenco in base alle richieste a lui pervenute;
- istituire e mantenere l'archivio dei documenti cartacei connessi alla tenuta dell'Elenco;
- procedere a tutte le comunicazioni informative nei confronti dei soggetti iscritti, in conformità al presente Documento.

Il Preposto può avvalersi di un soggetto terzo che effettuerà le iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni, su indicazioni del Preposto stesso

8.6 Conservazione dell'Elenco

I dati relativi alle persone iscritte negli Elenchi e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazione ai soggetti iscritti ecc..), sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

9. OBBLIGHI CHE DERIVANO DALL' AVERE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SANZIONI

L'accesso alle Informazioni Riservate, potenzialmente Privilegiate e Privilegiate in ragione di una attività lavorativa, funzione o professione svolta a favore della Società, comporta l'obbligo di rispettare il presente Regolamento, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente procedura, in caso di sua inosservanza.

9.1 Omessa comunicazione

Ai sensi dell'articolo 193, comma 1, T.U.F. la Società tenuta ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114 e 115 TUF, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

9.2 Abuso di informazioni privilegiate

Ai sensi degli artt. 184 e 187-bis TUF (abuso di informazioni privilegiate), il possesso di Informazioni Privilegiate da parte di chiunque, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comporta i seguenti **divieti**:

- a. acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari ⁽¹⁾ utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

L'inosservanza dei divieti anzidetti è punita come segue:

- a. Sanzioni penali
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni; il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

Pene accessorie: la condanna per taluno dei delitti previsti dal capo II titolo I-bis del TUF importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

(¹) Ai fini dell'applicazione dell'art. 184 del TUF, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) TUF.

- b. Sanzioni amministrative
salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 3 milioni; le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate al massimo;
La stessa sanzione si applica:
- a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni come sopra vietate;
 - a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle azioni come sopra vietate.
- Sanzioni amministrative accessorie
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, **l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.**
La sanzione amministrativa accessoria ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a 3 anni.
Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado di colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, per un periodo non superiore a 3 anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.
- c. Confisca
La condanna per reato o l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, importa sempre **la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.**
Qualora non sia possibile eseguire la confisca come sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

10. Norme finali

10.1 Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del **Preposto**.

10.2 Inosservanza del Regolamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Destinatari può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, dalle norme contrattuali applicabili al singolo Destinatario, oltre ad assumere rilevanza patrimoniale per gli eventuali danni che ne dovessero derivare alla Società.

10.3 Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni della normativa vigente e dall'applicazione dell'Autorità di Vigilanza alla normativa europea in materia, che potranno essere apportate a cura del **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, che ne dovrà dare informativa al Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato della Procedura dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari.



Procedura informazioni privilegiate e istituzione dell'elenco delle persone che vi hanno accesso

10.4 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 3 luglio 2016.